

Federazione Italiana Giuoco Handball



PALLAMANO
DISCIPLINA OLIMPICA

PROCEDIMENTO N° 02/2021

TRIBUNALE FEDERALE

Il giorno 5 ottobre, alle ore 15.00, a seguito del deferimento intervenuto a carico del sig. **Norbert Biasizzo, dirigente della Società SSD Handball Erice** per violazione delle norme federali e del CONI di cui agli artt. 1, commi 2 e 9, lett. f) del Regolamento di Giustizia e Disciplina e art. 2 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI, per avere tenuto un comportamento non conforme ai principi della lealtà, probità, rettitudine e correttezza e, in particolare, per avere rilasciato, a mezzo social network, dichiarazioni nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Handball e dell'affiliato ASD PDO Handball Salerno 1985, lesive del loro onore e della loro reputazione, si è riunito telematicamente in camera di consiglio il Tribunale della Federazione Italiana Giuoco Handball composto da:

Avv. Prof. Pierfrancesco BRUNO - Presidente
Avv. Emilia GIFFENNI - Componente
Avv. Ernesto Russo - Componente

al fine di valutare l'accordo intervenuto tra l'incolpato, assistito dal proprio difensore di fiducia, avv. Carlo Castelli, e il Procuratore Federale, per l'applicazione consensuale, ex art. 45 del R.G.D., della sanzione finale di giorni 30 (trenta) di inibizione.

Considerato che:

- o le indagini risultano essere state svolte in maniera adeguata e appaiono complete;
- o la qualificazione giuridica dei fatti in contestazione e delle relative circostanze appare corretta;
- o l'incolpato non risulta gravato da recidiva;
- o i fatti:
 - non risultano essere stati commessi con l'intenzione di ledere l'onorabilità e l'immagine della Federazione Italiana Giuoco Handball e dell'affiliato ASD PRO Handball Salerno 1985 ma solo al fine di segnalare il presunto mancato rispetto delle regole;
 - l'incolpato ammetteva di aver redatto personalmente il post preceduto da e-mail indirizzate alla Federazione, rimaste senza risposta, lamentando che le regole dettate dalla Federazione debbano essere rispettate indistintamente da tutti;
- o l'entità della sanzione è stata concordata fra le parti come segue:
 - pena base 45 giorni di inibizione;
 - riduzione della sanzione nella misura di 1/3 (15 giorni) per la scelta del rito e conseguente finale determinazione della stessa in giorni 30 (trenta) di inibizione;
- o essa appare adeguata e ben proporzionata in considerazione della natura giuridica dei fatti, della loro gravità, del grado di colpevolezza dell'incolpato e della tipologia delle circostanze applicate,

P.Q.M.

Il Tribunale Federale **ratifica**, ex art. 45 C.G.D., l'accordo, come sopra intervenuto fra l'incolpato e la Procura Federale dichiarandone l'efficacia a ogni effetto federale e incarica la Segreteria affinché dia comunicazione della presente determinazione agli interessati e ai competenti organi del C.O.N.I., disponendo fin d'ora che, ove non sottoposta a gravame, provveda ad attestarne l'irrevocabilità e a curare gli eventuali ulteriori adempimenti presso i competenti Organi Federali.

Roma, 5 ottobre 2021.

F.to Avv. Prof. Pierfrancesco BRUNO - Presidente

F.to Avv. Emilia GIFFENNI - Componente

F.to Avv. Ernesto Russo - Componente